

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 10/09/2025
<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 65 DEL 10/09/2025

OGGETTO: Servizio di “hosting dedicato” del sito web di Unioncamere Toscana e rinnovo del dominio unioncamere-toscana.it. Decisione a contrarre e affidamento – CIG B78763F83B.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l’art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale.

Considerato che l’Unione Regionale necessita del servizio di “hosting dedicato” del proprio sito web in attesa del rilascio entro il mese di settembre del nuovo sito web, per il quale è stato dato un incarico alla società Filarete S.r.l.

Considerato che la messa a regime del sito richiede un tempo maggiore di quello inizialmente previsto, per permettere il caricamento di tutti i contenuti.

Considerato che:

- il rapporto contrattuale con Aruba Spa avente ad oggetto il servizio di hosting dedicato scadrà il 12/09/2025.

Considerato che la società Filarete S.r.l. garantirà il servizio di hosting dal momento in cui sarà rilasciato il nuovo sito e che dunque è necessario rinnovare il servizio di hosting dedicato per il tempo strettamente necessario quantificato in due mesi.

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Viste in particolare le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023:

- art. 14, che disciplina i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti ai fini delle soglie di rilevanza comunitaria;
- art. 17 (fasi delle procedure di affidamento), ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale “In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;
- art. 20, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale “Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

- art. 50, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 14;
- artt. 94 e ss., che disciplinano le ipotesi di esclusione.

Richiamato l'art. 18 – comma 1 - del D. Lgs. 36/2023, laddove prevede che il contratto è stipulato, per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

Visto il successivo comma 10 dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che con la Tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso;

Atteso che i contratti di importo inferiore a 40.000 euro sono esenti da imposta di bollo;

Richiamato l'art. 48 del D. Lgs. 36/2023, laddove stabilisce che per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Visto l'art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le camere di commercio possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Visto l'art. 1 – comma 450 - della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto al suddetto comma 449, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 1 comma 512 Legge 208/2015 il quale stabilisce che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

Verificata l'inesistenza di convenzioni CONSIP stipulate ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999.

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale l'amministrazione procede mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Considerato che il valore dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, è inferiore alla soglia di € 140.000,00 ex art.50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023.

Considerato che per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00, l'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 consente l'affidamento diretto.

Vista l'offerta presentata dall'impresa Aruba S.p.a, attuale fornitore del servizio, con sede in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente 53 codice fiscale 04552920482 /P.I. 01573850516;

Considerato che la suddetta società ha comunicato che non intende accettare Ordini o Trattative Dirette Mepa al di sotto dei 5.000,00 € (in conformità con l'art. 9.1 del "capitolato Tecnico_Allegato 9_Servizi per ICT");

Atteso che occorre pertanto procedere con l'acquisizione del servizio tramite "carrello" nel portale di Aruba aruba.it;

Considerata la complessità tecnica e gestionale del servizio medesimo e del mercato di riferimento;

Atteso che il servizio è stato svolto da Aruba spa in maniera accurata e puntuale, nel pieno rispetto delle clausole contrattuali;

Accertata l'esigenza di garantire con continuità la piena accessibilità e funzionalità del sito, anche in relazione agli obblighi di trasparenza previsti dalle vigenti normative;

Tenuto conto che l'offerta di Aruba spa è di importo inferiore a quello previsto dall'art. 49 – comma 6 – del D. Lgs. 36/2023;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa, attestante la regolarità della posizione contributiva;



Acquisito il casellario ANAC dal quale risulta l'assenza di annotazioni a carico del fornitore;

Considerato, ai fini delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali:

- che l'impresa è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Bergamo dal 12/05/2017 per attività di progettazione, realizzazione fornitura e gestione di colocation, hosting, housing, sistemi informativi, sicurezza perimetrale e servizi di data center in genere, siti web, posta elettronica tradizionale e certificata e collaboration, cloud computing, archiviazione digitale e sostitutiva, web marketing, infrastrutture di rete e data center, con relativa consulenza, sviluppo software e servizi professionali;
- che l'impresa è già stata affidataria di servizi analoghi a favore dell'Unione Regionale, eseguendo le prestazioni a regola d'arte, rispettando puntualmente la disciplina del contratto in termini qualitativi, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Ritenuto di affidare all'impresa Aruba S.p.a., con sede in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente 53, P.I. 01573850516 il servizio di "hosting dedicato" del sito web di Unioncamere Toscana per il periodo di due mesi dalla data di rinnovo del servizio e di acquistare il rinnovo del dominio unioncamere-toscana.it per il periodo di un anno dalla data di rinnovo del servizio per l'importo totale di euro 478,23 IVA inclusa;

Ritenuto, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 – comma 4 – del D. Lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva per l'affidamento in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico dello stesso, dei tempi e delle modalità di esecuzione che rendono remota la possibilità di inadempimento con ripercussioni significative sulla stazione appaltante;

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, fatto salvo il regime transitorio per affidamento di importo non superiore a 5.000,00 euro di cui al Comunicato Presidente ANAC del 10.1.2024, al Comunicato Presidente ANAC del 28.06.2024 e al Comunicato Presidente ANAC del 18.12.2024.

Atteso che, in data 03/07/2025, l'ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente procedura: B78763F83B.

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

DETERMINA



1. Di affidare all'impresa Aruba S.p.a., con sede in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente 53, P.I. 01573850516 il servizio di "hosting dedicato" del sito web di Unioncamere Toscana per il periodo di due mesi dalla data di rinnovo del servizio e di acquistare il rinnovo del dominio unioncamere-toscana.it per il periodo di un anno dalla data di rinnovo del servizio per l'importo totale di euro 478,23 IVA inclusa;
2. Di modificare la prenotazione n. 43/2025 sul budget 2025 aumentandola con le risorse necessarie per il servizio in oggetto, da addebitare sul codice budget 01.325074 "Costi connettività e servizi informatici" dell'esercizio di bilancio 2025;
3. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Del Secco

*documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*